



...omissis...

## Fascicolo URAV n. 2124/2024

**Oggetto:** Richiesta di parere in merito alla durata della pubblicazione dei dati contenuti nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" di "Amministrazione trasparente" (prot. n. 42486 del 4 aprile 2024).

Con riferimento alla nota in oggetto - con la quale è stato chiesto un parere in merito alla durata della pubblicazione dei dati contenuti nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" di "Amministrazione trasparente" - si rappresenta quanto segue.

...omissis... rientra tra le società in controllo pubblico come definite dall'art. 2 bis, comma 2, lett. b), d.lgs. 33/2013 e, pertanto, è tenuta a garantire la pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi previsti.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 33/2013, documenti, informazioni e dati oggetto di trasparenza obbligatoria sono pubblicati, di norma, per un periodo di cinque anni, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Per alcuni obblighi di trasparenza, tuttavia, il d.lgs. n. 33/2013 fornisce delle indicazioni specifiche sui termini di durata della pubblicazione, derogando alla regola generale innanzi riportata. In particolare, l'art. 14, comma 2, dispone che i dati concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali siano pubblicati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico. Analoga precisazione è riportata all'art. 15, comma 4, in riferimento ai dati di consulenti e collaboratori.

Ai fini della risoluzione del quesito posto, occorre in primo luogo evidenziare che il legislatore non ha dettato alcuna disposizione "speciale" con riguardo ai dati soggetti all'obbligo di trasparenza di cui all'art. 37 d.lgs. cit. A seguito della recente entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, peraltro, l'Autorità ha ulteriormente chiarito la disciplina di pubblicazione dei dati e delle informazioni all'interno della sottosezione "Bandi di gara e contratti" mediante l'adozione delle delibere n. 261 e n. 264 del 2023. Quest'ultima, in particolare, ha espressamente affrontato nell'art. 5 la durata della pubblicazione, precisando che *"I dati, gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza rimangono pubblicati in BDNCP e nella sezione "Amministrazione trasparente" della stazione appaltante e dell'ente concedente per un periodo almeno di cinque anni e, comunque, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 8, comma 3, del decreto trasparenza"*.

Orbene, si ritiene che i termini di pubblicazione dei dati relativi ai contratti pubblici sono computati, per ciascun singolo atto, dal 1° gennaio dell'anno successivo alla pubblicazione, considerando che la pubblicazione dovrà permanere fintantoché non si possano ritenere esauriti gli effetti. In quest'ottica, l'amministrazione è tenuta a valutare attentamente se possa considerarsi cessata l'efficacia di taluni atti, sia in pendenza della gara, sia a seguito della sua conclusione, tenendo conto che la proroga, il rinnovo o l'estensione dei contratti verosimilmente determineranno un avanzamento del termine di durata della

pubblicazione.

Si rammenta, infine, che la pubblicazione dei dati riferiti ai contratti pubblici dovrà avvenire secondo i regimi differenziati puntualmente descritti nell'Aggiornamento 2023 al PNA, paragrafo 5.1.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza dell'8 maggio 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

*Avv. Giuseppe Busia*

Firmato digitalmente